

**CONTROLLI DI LEGALITÀ-REGOLARITÀ: *NUMERUS CLAUSUS* O PARADIGMA  
DI RIFERIMENTO DI IPOTESI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI  
(DOPO LA SENTENZA CORTE COST. 89/2023)?**

di *Tiziano Tessaro* (\*)

*Abstract:* Come noto, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che il “genere dei controlli di legittimità-regolarità” ricomprende “il sindacato sui bilanci degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, unitamente alla parifica dei rendiconti regionali” (Corte cost. n. 157/2020). Occorre, tuttavia, chiedersi se il novero dei controlli di legalità-regolarità così delineato possa essere ampliato, in ragione della ascrivibilità di altre tipologie di controllo alle peculiarità morfologiche e funzionali che la stessa giurisprudenza della Consulta ha contribuito a tratteggiare. L’interrogativo, quindi, se questo rappresenta un *numerus clausus*, oppure un profilo paradigmatico, un modello, entro cui si collocano – in ragione della persistenza di alcuni aspetti peculiari – altre tipologie di controllo, omogenee a quelle indicate, viene sciolto dalla più recente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 89/2023) nella seconda direzione: lo spettro dei controlli di legalità-regolarità pare suscettibile di un potenziale allargamento, consentendo di ricomprendere in questo anche il procedimento di certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio dei costi derivanti dall’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro. Del resto, sulla base della compresenza degli elementi fondamentali attinenti ai controlli anzidetti (sia sotto il profilo del parametro, che dell’oggetto, che degli esiti c.d. cogenti e dicotomici), la giurisprudenza contabile aveva già ricondotto nell’alveo dei controlli di legittimità-regolarità anche il controllo intestato alla Corte dei conti *ex art. 20 Tusp*.

*As is well known, constitutional jurisprudence has stated that the “kind of legality-regularity controls” includes “the syndacate on the budgets of local authorities and National Health Service bodies, together with the equalization of regional statements” (Constitutionale Court No. 157/2020). However, the question arises as to whether the list of legality and regularity controls thus outlined can be extended, by reason of the attribution of other types of control to the morphological and functional peculiarities that the Constitutional Court’s own jurisprudence has contributed to outline. The question, therefore, whether this represents a numerus clausus, or a paradigmatic profile, a model, within which there are – because of the persistence of some peculiar aspects – other types of control, homogeneous to those indicated, is solved by the most recent constitutional jurisprudence (judgment n. 89/2023 of 22 March-8 May 2023) in the second direction: the spectrum of legality-regularity controls appears to be susceptible to potential enlargement, making it possible to include in this also the certification process of the compatibility with the programming and budgetary instruments of the costs arising from the hypothesis of regional collective labour agreement. Moreover, on the basis of the coexistence of the fundamental elements relating to the above mentioned controls (both in terms of the parameter and the object, as well as the so-called cogent and dichotomous results), the accounting jurisprudence already put within legality-regularity controls, even the control carried out by the Court of Auditors pursuant to art. 20 of the Tusp – single text on public companies.*

È noto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il “genere dei controlli di legittimità-regolarità” ricomprende tra questi “il sindacato sui bilanci degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, unitamente alla parifica dei rendiconti regionali” (Corte cost. n. 157/2020).

È lecito tuttavia chiedersi se il novero dei controlli di legalità-regolarità sia circoscritto unicamente a quello desumibile e ricavabile dalle riportate indicazioni della giurisprudenza costituzionale, ovvero se esso sia suscettibile di un potenziale ampliamento, beninteso in ragione della ascrivibilità di alcuni controlli alle peculiarità morfologiche e funzionali che la stessa giurisprudenza della Consulta (1) ha contribuito a delineare: insomma, se esso sia un *numerus clausus*, oppure sia invece un profilo paradigmatico, un modello, entro cui si collocano – in ragione della persistenza di alcuni aspetti peculiari – altre tipologie di controllo, omogenee a quelle sin qui descritte (il sindacato sui bilanci degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, e la parifica dei rendiconti regionali).

La conclusione positiva nel senso da ultimo indicato sembra ricavarsi dalla analisi della recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 89/2023 del 22 marzo-8 maggio 2023), la quale ha allargato lo spettro dei controlli di legalità-regolarità, andando a ricomprendere tra questi anche il procedimento di certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio dei costi derivanti dall’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro: con ciò delineando lo schema entro cui sussumere la tipologia di controllo intestato alla Corte dei conti, tale da giustificare la conseguente legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale.

---

(\*) T. Tessaro è consigliere della Corte dei conti.

(1) Corte cost. n. 40/2014 e n. 60/2013.

Va premesso che la certificazione *de qua* è prevista, quanto alla contrattazione collettiva nazionale, dall'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, quanto alla contrattazione collettiva regionale siciliana, relativa al caso di cui alla sentenza sopra citata, dall'art. 27 della l. reg. siciliana 15 maggio 2000, n. 10, come modificato dall'art. 29 della l. reg. siciliana 28 dicembre 2004, n. 17.

La Sezione siciliana rimettente si è, *in primis*, soffermata sul profilo relativo alla propria legittimazione a sollevare questione di costituzionalità in via incidentale, richiamando – a supporto – la giurisprudenza della Consulta, la quale, come osservato, ha ritenuto la Corte dei conti a ciò legittimata “nell’ambito di molteplici attività svolte in sede di controllo” e, segnatamente, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e delle regioni, del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e del controllo di legittimità-regularità sui bilanci degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché con riguardo ai controlli in materia di approvazione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: come osservato dalla Sezione contabile siciliana, “*il Giudice delle Leggi ha enucleato e progressivamente delineato le coordinate ermeneutiche per riscontrare, nelle attribuzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 per l’accesso, in via incidentale, al giudizio di legittimità costituzionale*”.

Secondo l’ordinanza di rimessione, la sua sussumibilità entro il perimetro dei giudici legittimati a sollevare l’incidente di costituzionalità sarebbe dimostrata dal fatto che detto controllo intestato alla Corte dei conti «*sia a livello statale che regionale, si svolgerebbe, “essenzialmente, attraverso la disamina e la valutazione di un duplice ordine di profili: a) l’attendibilità dei costi derivanti dall’ipotesi di contratto; b) la loro compatibilità finanziaria ed economica con gli strumenti di programmazione e di bilancio*”.

Esso inoltre presenterebbe le caratteristiche indispensabili per essere qualificato come “giudizio”, poiché sarebbe connotato: a) dall’applicazione di parametri normativi; b) dall’esercizio di poteri decisori orientati all’adozione di un provvedimento idoneo ad acquisire il carattere della definitività; c) da elementi partecipativi riconducibili al contraddittorio.

Sotto il primo aspetto, il rimettente rileva come nel controllo in sede di certificazione la Corte dei conti “*venga a trovarsi in una situazione analoga a quella di un qualsiasi altro giudice (ordinario o speciale) allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono*” (è citata la sentenza di questa Corte n. 226 del 1976).

Sotto il secondo aspetto, il giudice contabile precisa che, “*a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 67, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 e recepite dall’art. 59 del d.lgs. n. 150 del 2009*”, è stato inserito nel sistema “*un potere interdittivo*”, perché il procedimento in questione può concludersi con una pronuncia inibitoria.

La sottoscrizione del contratto collettivo sarebbe infatti preclusa da una certificazione “*non positiva*”; questa, se limitata a singole clausole, consente sì la stipulazione, “*ma le clausole contrattuali non positivamente certificate restano prive d’efficacia*”.

L’inquadramento in termini di “giudizio” del controllo in esame troverebbe ulteriore avallo nella circostanza che la decisione sulla certificazione, sulla base di una “*interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata*”, sarebbe “*annoverabile fra quelle suscettibili di impugnazione innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione [della stessa Corte dei conti], ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile)*”.

Ciò che conforterebbe ulteriormente l’assunto secondo cui si sarebbe in presenza di un “giudizio”, essendo l’esito del controllo sulla compatibilità finanziaria dei contratti collettivi “*munito di una definitività che non è reversibile se non a opera della stessa magistratura dalla quale il provvedimento promana*” (è citata la sentenza di questa Corte n. 18 del 2019).

Sotto il terzo aspetto dianzi evidenziato, infine, assumerebbe rilievo la circostanza che il procedimento de quo è connotato, “[c]onformemente all’interpretazione invalsa nel diritto vivente”, da “*profili istruttori e partecipativi*” idonei a integrare il contraddittorio, attesa la possibilità, nel corso del medesimo procedimento, di “*mette[re] in condizione le Amministrazioni interessate di replicare ai rilievi formulati e di fornire chiarimenti*” (come sarebbe difatti accaduto anche nella specie)».

Inoltre, «*Sotto il profilo soggettivo, il Collegio rimettente sottolinea che le sezioni di controllo della Corte dei conti sarebbero qualificabili “a tutti gli effetti come ‘giudici’”, essendo composte da magistrati “dotati delle più ampie garanzie di indipendenza (art. 100, comma 2, Cost.)” (è citata la sentenza di questa Corte n. 384 del 1991) che effettuano, anche quando esercitano le funzioni di certificazione di cui si discute, una verifica in posizione di terzietà*».

Una siffatta prospettazione ha trovato positiva accoglienza nella valutazione operata dal Giudice delle leggi, il quale, al fine di scrutinare la sussistenza o meno della legittimazione della Corte dei conti, ha approfondito “*le modalità di svolgimento del procedimento, attribuito alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di certificazione della compatibilità dei costi, derivanti dall’ipotesi di c.c.r.l., con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione Siciliana*”, onde verificare la sussistenza del duplice requisito sancito *ex lege*.

Richiamato il pertinente quadro normativo di riferimento, la Consulta ha osservato che il controllo affidato alla Corte dei conti nella materia *de qua* “*investe, da un lato, l’attendibilità della quantificazione dei costi contrattuali* –

*cioè la congruità della stima dei costi operata dall'Aran – e, dall'altro, il riscontro della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio”.*

Trattasi, nello specifico, di un procedimento avente “*carattere bifasico*”, nell'ambito del quale il riscontro è effettuato operando una “*valutazione di compatibilità finanziaria degli oneri contrattuali sotto il profilo della loro effettiva copertura mediante le risorse allocate negli stanziamenti delle leggi di bilancio*”, valutazione che si pone come “*essenzialmente strumentale alla verifica di conformità alle previsioni normative di cui, in particolare, alla legge di bilancio e alle leggi di assestamento e di variazione del bilancio medesimo*”.

Il procedimento *de quo*, come osservato dalla Consulta, è preordinato alla tutela del diritto oggettivo, in quanto investe la “*legalità finanziaria della spesa per i rinnovi contrattuali del personale pubblico*”: il controllo esercitato dalla Corte dei conti nella fattispecie in esame si appalesa, anche in questo caso, come un controllo esterno, attuato – a garanzia dell'ordinamento – da un soggetto in posizione neutrale e disinteressata.

A supporto della ritenuta legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità anche nell'ambito dei procedimenti tesi alla certificazione di compatibilità dei costi contrattuali, il Giudice delle leggi ha richiamato ulteriori elementi, quali l'effetto impeditivo alla sottoscrizione riconosciuto all'esito non positivo del controllo effettuato e la ricorribilità davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione dell'esito del procedimento di certificazione, «*venendo in rilievo l'“orientamento giurisprudenziale che, riconoscendo l'esistenza di una giurisdizione piena ed esclusiva delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ancorata alle materie di contabilità pubblica di cui all'art. 103, comma 2, della Costituzione, ha inteso ampliare la competenza della stessa Corte, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle [medesime] Sezioni riunite in speciale composizione, a fattispecie ulteriori rispetto a quelle individuate espressamente dall'ordinamento” (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 novembre 2016, n. 22645).*

*Va considerata, infatti, la prospettiva sollecitata da questa Corte, quando ha rimarcato l'esigenza del rispetto della garanzia della tutela “assicurata dal fondamentale principio dell'art. 24 Cost.” (sentenza n. 39 del 2014), riguardo a pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo aventi effetti non collaborativi, ma imperativi e suscettibili di ledere situazioni giuridiche soggettive dei soggetti controllati (prospettiva di recente ribadita, con specifico riferimento al giudizio di parificazione, nella sentenza n. 184 del 2022)».*

I delineati aspetti – ovverosia l'applicazione di parametri normativi, la giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte e la garanzia del pieno contraddittorio (sentenza n. 196 del 2018) – integrano quindi quelle “*condizioni necessarie per promuovere questioni di legittimità costituzionale in via incidentale*” (2). Le Sezioni si trovano, pertanto, in una situazione “*analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono (sentenza n. 226 del 1976)*” e quindi a “*valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo*” (sentenza n. 89 del 2017).

Essi rendono il procedimento in esame «*ascrivibile al novero dei “controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali (sentenza n. 101 del 2018)” (sentenza n. 189 del 2020), il cui esito “è strettamente dicotomico, giacché la certificazione può essere ‘positiva’ o ‘non positiva’”. In quest'ultimo caso, esso preclude alle parti contraenti la possibilità di sottoscrivere definitivamente l'ipotesi di accordo o le singole clausole contrattuali non certificate positivamente. Tale effetto inibitorio è stato espressamente stabilito, modificando la precedente disciplina dell'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, dall'art. 67, c. 7, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2008, n. 133*».

Lo spettro possibile dei controlli di legalità-regolarità è, in realtà, suscettibile di un potenziale, ulteriore, ampliamento, proprio in ragione delle coordinate ermeneutiche sin qui delineate, e che la giurisprudenza della Corte dei conti non ha tardato a cogliere: le illustrate peculiarità morfologiche e funzionali (Corte cost. n. 40/2014) sono state rinvenute anche in occasione del controllo intestato alla Corte dei conti *ex art. 5 Tusp* sugli atti di costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione societaria. Infatti, come ha avuto modo di sottolineare la Sezione regionale di controllo Lazio con la delibera n. 59/2023, prendendo spunto dalla espressa qualificazione della fattispecie operata dalla delibera n. 16/2022 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, al di là del *nomen iuris* utilizzato dal legislatore, in termini di “controllo”, il novellato art. 5 Tusp “*ha creato un nuovo controllo successivo di legittimità-regolarità, dotato di un effetto impeditivo in senso lato (di tipo procedurale)*”.

Trattasi, dal punto di vista finalistico, di un controllo teleologicamente orientato all'accertamento, da effettuare in via preliminare, circa la “*congruenza delle scelte negoziali con il principio di legalità finanziaria*”, accertamento declinato in termini di “*doppia verifica di legalità, sul piano dell'oggetto e su quello degli effetti*”: quanto all'oggetto sociale la verifica deve appuntarsi sulla rispondenza a una delle attività elencate dall'art. 4, c. 2, Tusp (c.d. legalità dell'oggetto); quanto agli effetti l'acquisto partecipativo non deve risultare in contrasto “*con la normativa dell'Unione europea [...] con il principio di inerenza e di necessità alle finalità istituzionali dell'ente dominus*”.

(2) Corte cost. n. 189/2020.

Infine, stante l'esigenza di conformità – sancita dal Tusp – al criterio della sostenibilità finanziaria (nel senso che *“l'operazione deve essere neutrale dal punto di vista finanziario”*), la partecipazione *“non deve comportare un deterioramento dell'equilibrio di bilancio e una violazione del correlato precetto di copertura”*, essendo l'accertamento demandato al Giudice contabile teso a *“verificare che la scelta non determini un aumento della spesa (efficienza ed economicità) né appaia irragionevole rispetto agli obiettivi (efficacia)”*.

Con l'ulteriore precisazione che il sindacato demandato ai giudici contabili *“non può essere meramente formale (ossia consistente nel solo riscontro dell'esistenza di una motivazione analitica del provvedimento)”*, investendo anche la corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità. Parametri – questi ultimi – i quali, come osservato dalla Sezione Lazio, *“si inquadrano nell'ambito del più generale precetto pubblico dell'equilibrio di bilancio, che implica i corollari del controllo democratico delle assemblee rappresentative sul ciclo di erogazione [...] di beni e servizi, attraverso un bilancio unitario (principio di universalità); della congruenza della spesa coi fini di legge (principio di destinazione, art. 119, comma 4, Cost.), della previa copertura delle spese (art. 81, comma 3, Cost., tramite l'equilibrio generale tra entrate e spese, artt. 97 e 119, comma 1, Cost.)”*.

Il giudizio ai sensi dell'art. 5, c. 3, Tusp è pertanto un controllo successivo di legittimità-regolarità che si inserisce tra la fase pubblicistica e quella privatistica che caratterizza le funzioni amministrative svolte secondo moduli di diritto privato, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 241/1990 e mira a riscontrare la conformità a legge di un atto già efficace, capace, come detto, di produrre un vincolo sull'amministrazione, e dotato di un *“effetto impeditivo”* in senso lato (di tipo procedurale)

In conseguenza della qualificazione così operata, il nuovo controllo si inquadra pienamente nelle attribuzioni intestate alla Corte dei conti in virtù dell'art. 100 Cost., come attività di verifica degli andamenti della finanza pubblica (art. 5, c. 1, lett. a, l. cost. n. 1/2012).

In altri termini, il controllo previsto dall'art. 5 Tusp precedentemente descritto *“affianca i controlli già previsti sul bilancio dell'ente dominus (art. 148-bis del Tuel), i controlli-referto per le deliberazioni di razionalizzazione (art. 20 del Tusp), e i piani di risanamento (art. 14, comma 5, in combinato disposto con i commi 2 e 3 Tusp)”* in quanto riconducibili al paradigma *“dell'art. 20 della l. n. 243/2012”*: come noto, infatti, l'art. 20 Tusp dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 25, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle amministrazioni mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell'art. 20 Tusp, un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle amministrazioni, prodromico, previa ricognizione dell'esistente, ad una valutazione razionale circa le scelte, da attuare poi concretamente.

Già in precedenza, comunque, l'individuazione dei caratteri del controllo da svolgere in merito alle delibere di cui sopra, da trasmettere alla sezione regionale competente della Corte dei conti, aveva fatto ritenere che l'attività della Corte fosse ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dovendosi assumere a parametro di valutazione dei criteri individuati dal consiglio comunale nella delibera ricognitiva, i limiti normativi di settore ed, in particolare, quelli delineati dall'art. 3, cc. da 27 a 33, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (3). In tal modo si respinge l'idea che si tratti di una *“finalità conoscitiva [...] comunque riconducibile alla attività di referto, in quanto competenza comune a tutte le articolazioni del controllo richiamate dalla norma”* (4), anche dopo che il d.lgs. n. 100/2017 – varato in correzione delle precedenti disposizioni del testo unico cassate dalla citata pronuncia della Corte costituzionale n. 251/2016 – ha sostanzialmente riconfermato tali previsioni.

Ed è per queste ragioni che è stato ritenuto che la fattispecie contemplata dall'art. 20 del Tusp (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) (5), attuativo della delega contenuta nell'art. 18 della l. n. 124/2015 (6), sia pienamente ascrivibile ai controlli di legalità-regolarità.

In proposito, la giurisprudenza contabile, con la sentenza n. 16/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione – modificando *in parte qua* il proprio precedente orientamento (cfr. sent. n. 8/2019) – ha qualificato l'attività di verifica delle sezioni regionali sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 come controllo di legittimità-regolarità e non quindi come controllo collaborativo.

(3) In tal senso, cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 877/2009.

(4) G. Colombini, *La dimensione finanziaria dell'amministrazione pubblica e gli antidoti ai fenomeni gestionali di cattiva amministrazione*, in <www.federalismi.it>, 27 giugno 2017.

(5) Cfr. il commento sul provvedimento in C. D'Aries, S. Glinianski, T. Tessaro, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, commento*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016. V. anche M.T. Polito, *Le società pubbliche fra problematiche attuali e prospettive future*, in questa *Rivista*, 2013, 3-4, 572.

(6) L. 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (c.d. legge Madia). Peraltro, la legge è stata oggetto di una successiva dichiarazione di incostituzionalità – Corte cost. n. 251/2016 – nella parte in cui non prevedeva la procedura concertativa dell'intesa nell'ambito delle Conferenze per l'attuazione delle deleghe.

Ad avviso della Corte, tale tipo di controllo esita in una pronuncia di accertamento il cui parametro è costituito da norme di legge e non in una valutazione sulla gestione, di tipo collaborativo. Corollario di tale nuova qualificazione è che dette pronunce, lungi dal limitarsi a sollecitare l'autocorrezione degli enti destinatari, sono suscettibili di pregiudicare in via diretta ed attuale gli interessi delle società coinvolte nel *decisum*. In tali casi, la tutela in sede giurisdizionale deve essere garantita in maniera effettiva e concreta, e ciò alla luce del dettato costituzionale di cui all'art. 24 Cost. In conseguenza di ciò, la legittimazione all'impugnazione sussiste in capo alla società ricorrente in quanto “*né l'art. 11 né gli art. 123 e seguenti del c.g.c. circoscrivono tale legittimazione in capo a soggetti specificamente determinati, dimodoché deve applicarsi il principio secondo il quale la legittimazione sussiste in quanto la parte che agisce in giudizio affermi la lesione di un proprio diritto o interesse, cui l'accoglimento della domanda consentirebbe di porre rimedio (art. 7, comma 2, c.g.c. che rinvia ad art. 100 c.p.c.)*”; parimenti, l'interesse all'impugnazione sussiste in capo alla società ricorrente in quanto la società ricorrente vanta un interesse diretto alla tutela di un pregiudizio attuale (e non già ipotetico o futuro) recato dal riconoscimento di un vero e proprio *status* di società “a controllo pubblico”, che la rende assoggettabile alla complessa disciplina derogatoria delle disposizioni del codice civile in materia di società.

\* \* \*